

DOTT.SSA ELISABETTA BURDINO

elisabettaburdino@virgilio.it

Oggetto: art. 590-bis lesioni personali stradali gravi o gravissime.

In ordine alla nota della S.V. del 17.7.18 si rileva che il medico in caso di lesioni colpose gravi o gravissime secondarie a incidenti stradali avrà l'obbligo di redigere il referto o la denuncia, nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, pena incorrere nell'omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell'omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361-362 c.p.). Tutto questo ovviamente nei casi in cui la natura della lesione subita è tale da superare i quaranta giorni di malattia, qualificandosi quindi come grave o gravissima.

Si sottolinea che l'obbligo di denuncia ricadrà sicuramente sul medico di pronto soccorso che si trovi a refertare una prognosi superiore ai quaranta giorni, nel caso di lesione derivante da incidente stradale; ovviamente, però, lo stesso obbligo ricadrà su ogni medico che si trovi nella necessità di prolungare tale prognosi iniziale sia essa inferiore o pari ai quaranta giorni. Dunque, anche il medico di famiglia che visiti il proprio assistito, o lo specialista che operi sia in struttura pubblica che privata, nel caso debba prolungare la prognosi iniziale dovrà redigere il relativo referto e contestualmente comunicare all'Autorità Giudiziaria che la lesione subita dal proprio paziente rientra tra quelle definite gravi con ogni relativa conseguenza. Si rileva però che la Procura della Repubblica di Firenze ha manifestato una posizione più possibilista in ordine all'obbligo di referto all'autorità giudiziaria delle prognosi secondarie e quindi delle condizioni cliniche le quali, accertate successivamente alla prima prognosi, facciano superare la soglia della perseguibilità d'ufficio. A parere della suddetta Procura dovrebbe essere oggetto di referto solo la notizia di reato perseguibile d'ufficio appresa originariamente, salvo i casi esulanti dalla normalità in cui il medico intervenuto in secondaria prognosi debba ritenersi obbligato al referto. Trattandosi ad oggi di un parere, pur autorevole di una sola Procura, resta valida al momento l'indicazione a produrre il referto anche nel caso in cui le prognosi secondarie facciano superare i 40 giorni.

Si rileva che tale innovativa prescrizione impone a tutti i medici, che entrano in contatto con soggetti coinvolti in incidenti stradali con lesioni, di prestare molta attenzione e diligenza al momento di esprimere un giudizio prognostico a cui sarebbe opportuno -anche per chiarire la reale portata della lesione diagnosticata all'Autorità- affiancare una descrizione delle ragioni che hanno condotto a tale giudizio. Tutto questo in una ottica di tutela del medico stesso che, considerati i risvolti penali e amministrativi connessi alle nuove fattispecie di reato, potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata.

Pertanto, stante quanto suesposto, con riferimento al caso di specie si ritiene che la S.V. nel momento in cui certifica la chiusura della malattia debba procedere all'invio del referto all'autorità giudiziaria.

Cordiali saluti

MF



IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

